

Invalidità civile

L'invalido civile è colui che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. La definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui un persona può essere portatrice.

La tutela dell'invalido civile trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, la quale obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

L'invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa.

La percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo (33%), necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile. Con tale qualifica l'interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi in rapporto alle singole menomazioni. Ha inoltre diritto ad ogni altro beneficio per il quale è prevista la qualifica di invalido civile.

Con l'invalidità di almeno il 46 % si ha diritto a chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dai competenti uffici del lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici o privati.

Se all'invalido viene riconosciuto con un grado di invalidità di almeno i due terzi, (67%), ha diritto anche, all'esenzione dal ticket per determinate prestazioni sanitarie; all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, a condizione che appartenga a famiglia disagiata.

Se viene invece riconosciuta un'invalidità di almeno il 74%, si ha diritto ad un assegno mensile.

L'invalido al quale viene riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore al 75% e che abbia prestato un'attività lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del servizio utile a pensione.

Con l'invalidità totale (100%) si ha diritto ad una pensione di inabilità, se l'invalido è anche non autosufficiente (non deambulante o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore), ha diritto all'indennità di accompagnamento.

Per gli invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dell'invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Questi non hanno diritto alla pensione ma possono vedersi assegnata l'indennità di accompagnamento, se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di una assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

A differenza dell'invalidità civile, basata sulla riduzione della capacità lavorativa, l'handicap, regolato dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Per ottenere il riconoscimento dello "status" di invalido civile occorre presentare all'azienda sanitaria locale di appartenenza una domanda su apposito modulo.

Se l'interessato è minorenne o interdetto, la domanda deve essere sottoscritta dal suo rappresentante legale (genitore o tutore).

Alla domanda deve essere allegato un certificato del medico curante attestante le patologie di cui si è affetti. Le infermità dovranno essere comprovate da accertamenti clinici e strumentali.

A seguito della domanda, l'interessato è sottoposto a visita medica presso l'apposita commissione istituita presso l'azienda sanitaria locale.

Al termine della visita medica, viene redatto un verbale che è notificato all'interessato e dal quale risultano le menomazioni riscontrate e il grado di invalidità riconosciuto.

Il verbale costituisce documento valido per ottenere i benefici che la legge prevede in favore degli invalidi.

L'accertamento dell'handicap è effettuato, a domanda dell'interessato, dalle stesse commissioni mediche indicate sopra, che sono però integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Nel caso in cui lo stato di invalidità si aggravasse, per ottenerne il riconoscimento occorre presentare domanda all'ASL di appartenenza.

A conclusione della procedura di accertamento, l'apposita Commissione medica redigerà un verbale che evidenzierà

soltanto le variazioni intervenute e che sarà trasmesso all'ente preposto alla funzione concessoria delle pensioni (Regione, Comune o INPS).

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali (100%) in età compresa fra i diciotto e i 65 anni, che non siano in possesso di redditi personali assoggettati all'IRPEF superiori a un limite massimo stabilito di anno in anno.

Al 65° anno di età la pensione viene corrisposta dall'INPS come pensione sociale, alle stesse condizioni reddituali.

Gli invalidi parziali (74%) dal 18° al 65° anno di età, hanno diritto all'assegno mensile, che è dello stesso importo della pensione di invalidità, a condizione che l'invalido sia iscritto nell'elenco speciale del collocamento al lavoro e con un limite di reddito più basso.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali di qualsiasi età che si trovino nelle condizioni di impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. Per gli ultrasessantacinquenni, si richiede la condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.

L'indennità di accompagnamento non è vincolata al reddito ed è cumulabile con la pensione di inabilità ed è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica.

Al raggiungimento del 18° anno, l'invalido sarà sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per verificare se si trovi ancora nelle condizioni fisiche previste per il diritto all'indennità di accompagnamento.

Gli invalidi parziali titolari di assegno mensile devono trasmettere all'INPS o al Comune o all'ASL, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza della propria iscrizione nell'elenco speciale del collocamento al lavoro. Gli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono trasmettere, agli stessi enti, una dichiarazione attestante l'eventuale loro ricovero in istituto, precisando se il ricovero sia totalmente gratuito.

La loro omissione potrebbe portare alla sospensione della provvidenza in godimento.

Per usufruire del diritto alla libera circolazione e sosta, in deroga ai divieti, le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta devono munirsi del contrassegno speciale, valido cinque anni su tutto il territorio nazionale. Per ottenerlo occorre presentare al Comune di residenza domanda in carta semplice allegando una certificazione dell'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza. Il contrassegno consente la circolazione e la sosta dei veicoli, allo specifico servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purché non costituisca grave intralcio al traffico. E' consentita la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, la sola circolazione nei percorsi preferenziali. Gli autoveicoli degli invalidi non possono però essere rimossi, ma solo contravvenzionati. Non è necessario il riconoscimento di invalido civile, ma solo la certificazione relativa all'impedimento fisico del richiedente.